

Aliquota Iva al 21 per cento sulle fatture dei professionisti

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011 della Legge n. 148/2011, di conversione del D.L. n. 138/2011, è scattato l'aumento dell'aliquota Iva ordinaria.

Alle fatturazioni effettuate a partire dal 17 settembre 2011 dovrà essere, infatti, applicata la nuova aliquota Iva al 21%.

Sono stati prospettati alcuni dubbi per quelle operazioni effettuate a cavallo dell'entrata in vigore. La regola generale è fare riferimento al compimento della prestazione di servizi, e dunque al pagamento dei corrispettivi o alla data di emissione della fattura se precedente al pagamento.

Più in particolare, le incertezze possono nascere in riferimento ad acconti già pagati, all'emissione di fatture pro-forma, alle fatture emesse e non saldate, nonché ai casi di esigibilità differita.

Per fatture emesse alla data di entrata in vigore della legge e non ancora pagate, la prestazione del servizio si intende già effettuata e si applicherà l'aliquota al 20%.

Per le fatture a saldo di un corrispettivo di cui alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, si sia pagato esclusivamente l'acconto, si applicherà il 21% alla fattura a saldo e per l'acconto resterà l'aliquota del 20%.

Quanto alle fatture pro-forma alle quali non ha fatto seguito ancora l'emissione della fattura vera e propria, non avendo la prima valore ai fini fiscali, si dovrà fare riferimento alla data della seconda e dell'effettivo pagamento. Dunque se la fattura ha data successiva all'entrata in vigore della legge si applicherà l'IVA al 21%.

Infine per le operazioni ad esigibilità differita a favore dei soggetti indicati all'art. 6, co.5 del DPR 633/1972, e cioè: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le unità sanitarie locali, gli istituti universitari, le Camere di Commercio, etc., se la fattura è emessa e registrata nel registro delle fatture entro il giorno precedente all'entrata in vigore della legge, e anche se il corrispettivo, nel medesimo giorno, non è stato ancora pagato, l'IVA da applicare resta al 20%.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che, in fase di prima applicazione, se la fattura sarà stata erroneamente emessa al 20% sarà possibile regolarizzare la violazione attraverso una variazione in aumento.

Non è prevista, infatti, alcuna sanzione se la maggiore Iva verrà versata entro i termini della liquidazione periodica in cui l'Iva è esigibile.